

ALLEGATO F

PRIORITA' 3 – BASILICATA GREEN
OBIETTIVO RSO2.3. Sviluppare sistemi, reti e impianti di
stoccaggio energetici intelligenti al di fuori dell'RTE-E
AZIONE: 3.2.3.A Sviluppo delle Smart Grid

SCHEMA DI CONVENZIONE



SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

Il Responsabile di Azione (RdA) per l'obiettivo specifico ROS2.3 _____ (cognome, nome, codice fiscale _____)
nominato con _____ (atto di delega) _____

E

Il Legale rappresentante di _____ nella qualità di Beneficiario dell'Operazione denominata " _____ " avente CUP _____ individuata con _____ [indicare il provvedimento dal quale si evince l'individuazione dell'operazione/beneficiario]

VISTI

- Il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e al Fondo di Coesione;
- Il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Il Regolamento (UE) 2020/852 (Regolamento Tassonomia) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;
- Il Regolamento (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
- la Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, relativo al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;
- il Regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione Europea, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea detto "Regolamento GBER"
- il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73);
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

- la D.G.R. n. 352/2022 “Programmazione della politica di coesione 2021 – 2027 (Fondi FESR e FSE). Adempimenti” con la quale il Direttore Generale della Direzione Generale per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie è stato designato quale Autorità di Gestione del Programma regionale FESR FSE+ 2021 – 2027 della Regione Basilicata;
- il Programma Regionale Basilicata FESR (Fondo Europeo Sviluppo Regionale) FSE+ (Fondo Sociale Europeo Plus) per il periodo 2021-2027 approvato con decisione della Commissione C (2022)9766 del 16/12/2022;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e ss.mm.ii;
- la D.G.R. del 23.06.2023 n. 367 recante “Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 - CCI 2021IT16FFPR004. Presa d'atto della “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” – Criteri generali, Criteri di selezione delle operazioni degli Obiettivi Specifici FESR e Criteri di selezione delle operazioni di Assistenza Tecnica FESR e FSE+;
- la D.G.R. del 23.06.2023 n. 377 recante “PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027. Uffici Responsabili dell’Attuazione e descrizione delle loro responsabilità e competenze. Approvazione;
- la Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR FSE+ Basilicata 2021/2027 vers. 3.0 approvata con la D.G.R. n. 322 del 27 giugno 2025;
- il Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione del PR FESR FSE+ Basilicata vers. 3.0 approvato con la D.G.R. n. 322 del 27 giugno 2025;
- gli Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali finanziati dalla politica di coesione 2021-2027, approvati dal Dipartimento per le politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
- la D.G.R. n.165 del 02/04/2026 di approvazione dell’AVVISOPUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE E SELEZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI ALL’ESECUZIONE DI INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI RETI INTELLIGENTI DI DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA (SMART GRIDS).

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le Parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Premesse e Allegati

Le Premesse, inclusi i regolamenti comunitari e i documenti tutti ivi richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e hanno valore di patto tra le Parti che dichiarano espressamente di averne piena e completa conoscenza.

Gli Allegati alla presente Convenzione, costituenti parte integrante e sostanziale della stessa e aventi valore di patto tra le Parti, sono:

- a) il cronoprogramma procedurale e di spesa;
- b) Scheda di intervento
- c) CUP

Articolo 2

Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione regola i rapporti tra il RdA e il Beneficiario per l’attuazione dell’operazione denominata “_____” avente codice CUP _____ e ammessa a finanziamento per € _____ con Determina Dirigenziale n. _____ del _____ a valere sulle risorse del PR BASILICATA FESR 2021-2027 – Priorità 3



Basilicata Green - Obiettivo Specifico RSO2.3 Sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti al di fuori dell'RTE-E- Azione3.2.3.A Sviluppo delle Smart Grid.

Resta fermo che l'importo massimo a disposizione del Beneficiario per la realizzazione dell'operazione oggetto della presente convenzione è quello rinveniente dal quadro economico di progetto rideterminato post procedura/e di appalto.

In fase di progettazione esecutiva, le eventuali somme necessarie alla realizzazione dell'operazione eccedenti il contributo concesso nella determina di ammissione a finanziamento citata in premessa restano a carico del beneficiario.

Articolo 3 **Responsabili della convenzione**

I Responsabili della convenzione sono, ognuno per il proprio ambito di competenza:

- Per la Regione Basilicata, il Dirigente dell'Ufficio Energia, in qualità di Ufficio Responsabile dell'Attuazione (RdA) ai sensi della D.G.R. n. 377/2023: Dott. -----;
- Per il beneficiario, il: nome, cognome.

In particolare, le Parti si impegnano ad una reciproca e costante informazione e collaborazione, attraverso modalità operative concordate, sulle attività oggetto della presente accordo e sugli ulteriori aspetti che si rivelassero di comune interesse, fornendo quanto necessario per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto della normativa vigente

Articolo 4 **Durata della convenzione e cronoprogramma di attuazione dell'operazione**

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e scade con la liquidazione dell'intero contributo spettante al Beneficiario a seguito della conclusione ed entrata in funzione dell'operazione prevista.

La realizzazione dell'operazione deve concludersi entro i termini indicati nel cronoprogramma della stessa.

Non sono ammissibili operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 63 comma 6 del Regolamento (UE) n. 1060/2021.

Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione sono apportate con atto scritto.

Articolo 5 **Obblighi delle Parti**

Con la stipula della presente Convenzione, il Beneficiario si obbliga a garantire:

- la comunicazione di ogni variazione del RUP entro quindici (15) giorni dal suo verificarsi;
- la conformità delle procedure utilizzate alle norme comunitarie e nazionali di settore nonché a quelle in materia energetica, ambientale, sociale, sicurezza e lavoro, di pari opportunità, gare di appalto, civilistica, fiscale e regole della concorrenza;
- lo svolgimento di un'istruttoria motivata che, nell'ambito della propria auto-organizzazione amministrativa, giustifichi la scelta di affidare eventualmente a una Società in house la prestazione di servizi specialistici. Il provvedimento motivato dell'affidamento in house, da adottarsi nel rispetto dei principi di "risultato", "fiducia" e "accesso al mercato", deve dare conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche (eventuale);
- il rispetto, in sede di gara, dei principi orizzontali di parità di genere, non discriminazione e accessibilità, laddove applicabili;
- l'applicazione della normativa europea in tema di pubblicità e informazione circa il finanziamento con fondi SIE, ai sensi degli artt. 47, 49 e 50 del Reg. (UE) n. 2021/1060 e dell'Allegato IX allo stesso;

- il rispetto degli obblighi derivanti dalle Disposizioni vigenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- il rispetto delle disposizioni di cui al punto 1.a) lettera i dell'art. 74 del Regolamento (UE) 2021/1060 (contabilità separata) nella gestione delle somme trasferite dalla Regione Basilicata a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del Programma assicurando un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione;
- un conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, agli accrediti ed addebiti connessi all'attuazione dell'operazione;
- il rispetto di tutte le disposizioni per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;
- il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale sull'ammissibilità delle spese;
- il rispetto del divieto di doppio finanziamento previsto dalla normativa europea e nazionale nell'utilizzo di risorse pubbliche;
- rispetto delle procedure e i termini di rendicontazione;
- il rispetto dell'immunizzazione degli effetti del clima, così come previsto dagli "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 21-27, Comunicazione 2021/ C 373/01" e come indicato dalla Nota metodologica Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027 DPCoe-MASE-JASPERS del 6/10/2023;
- il rispetto del principio sancito dall'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 di "non arrecare un danno significativo" all'ambiente (principio DNSH);
- il rispetto degli specifici adempimenti eventualmente stabiliti dall'avviso di selezione ovvero connessi alla procedura di selezione e concessione dall'atto di ammissione a finanziamento;
- l'implementazione in modo adeguato della sezione di propria competenza del sistema di monitoraggio delle scadenze comunicate e con le modalità richieste, al fine di fornire i dati relativi all'attuazione delle attività/operazioni finanziate, necessari ad alimentare il monitoraggio finanziario, procedurale e fisico. L'aggiornamento del sistema di monitoraggio da parte del Beneficiario sarà propedeutico alla liquidazione degli acconti del finanziamento concesso da parte della Regione durante la realizzazione dell'operazione;
- l'attestazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nel periodo di riferimento, unitamente alla copia della documentazione tecnico/amministrativa/contabile relativa alle attività/operazioni finanziate;
- il rispetto delle procedure di controllo secondo le specifiche indicazioni del RdA;
- la predisposizione e l'invio al RdA dei cronoprogrammi procedurale e di spesa, il cronoprogramma di spesa deve riportare le previsioni di spesa dell'operazione in coerenza con l'avanzamento fisico e procedurale riportato nel cronoprogramma procedurale;
- il rispetto del cronoprogramma procedurale e di spesa dell'operazione riportato nell'atto di ammissione a finanziamento;
- l'istituzione di un fascicolo di progetto contenente la documentazione tecnica, amministrativa e contabile in originale, conformemente a quanto prescritto nel Manuale controlli;
- l'indicazione su tutti i documenti di spesa riferiti al progetto del PR Basilicata FESR 21/27, dell'Obiettivo specifico e dell'Azione pertinenti del titolo dell'operazione, del Codice Unico di Progetto (CUP), del Codice Identificativo Gare (CIG), ove previsto;
- l'emissione, in caso di pluralità di operazioni cofinanziate nell'ambito del PR Basilicata FESR 21/27, ovvero di cofinanziamento dell'operazione con ulteriori fonti finanziarie, di documenti di spesa distinti, ovvero la chiara imputazione della quota di spesa corrispondente a ciascuna operazione o a ciascuna fonte finanziaria;
- la conservazione della documentazione relativa all'operazione secondo quanto stabilito dall'art. 82 del Regolamento (UE) n. 1060/2021;

- la stabilità dell'operazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 del Regolamento (UE) n. 1060/2011;
- il corretto adempimento di tutte le prestazioni e obblighi in capo al Beneficiario come previsti dai Regolamenti comunitari richiamati nelle Premesse e dal Manuale di Attuazione del PR Basilicata FESR 21/27, anche nelle versioni aggiornate successivamente alla stipula della presente Convenzione;
- alla struttura di gestione e di controllo, all'Autorità di Audit, alla Commissione Europea, alla Corte dei Conti Europea la verifica della correttezza amministrativa delle procedure poste in essere, della corretta realizzazione delle opere e della loro conformità al progetto approvato, nonché delle spese sostenute in relazione all'intervento finanziato, rendendo disponibile la relativa documentazione.
- in ogni caso, agli adempimenti funzionali alla corretta e regolare esecuzione della presente Convenzione come indicati dal RdA.

Con la stipula della presente Convenzione il RdA si impegna, nei confronti del Beneficiario, a:

- implementare nel sistema informativo di monitoraggio del PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027 tutti i dati concernenti le informazioni identificative dell'operazione;
- effettuare il monitoraggio e la verifica del rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità da parte del Beneficiario attraverso l'acquisizione della documentazione probante;
- esercitare verifiche e controlli sulla regolarità tecnica, amministrativa e contabile dell'attività connesse alla realizzazione dell'operazione, nonché sullo stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale della stessa;
- erogare il contributo concesso all'esito positivo delle verifiche effettuate sulla regolarità delle spese e delle procedure connesse all'operazione.

Articolo 6 **Ammissibilità delle Spese**

Sono ammissibili le spese funzionali alla realizzazione dell'operazione e che risultino essere:

- pertinenti ed imputabili all'operazione selezionata sulla base del quadro finanziario di progetto;
- effettivamente sostenute dal Beneficiario e comprovate da atti giustificativi di spesa e di pagamento e/o da documenti aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza delle stesse all'operazione;
- sostenute nel periodo di eleggibilità delle spese previsto dall'avviso pubblico;
- contabilizzate, in conformità alle disposizioni di Legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'Autorità di Gestione;

Le spese inerenti all'acquisizione di beni e servizi nonché l'affidamento di servizi e forniture saranno ammissibili unicamente se sostenute all'esito dell'espletamento di procedure di evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile in materia di appalti pubblici e sempre che gli stessi siano essenziali all'attuazione ed al perseguimento degli obiettivi di progetto.

I costi relativi all'IVA sono ammissibili a livello di progetto se non recuperabili da parte del Soggetto attuatore/beneficiario del contributo;

Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese effettivamente sostenute dai soggetti beneficiari per la realizzazione degli interventi ammessi al contributo del presente avviso, comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

Non sono ammissibili le spese non conformi al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH).

Le ulteriori spese diverse da quelle relative alle spese per la realizzazione dei lavori e della relativa IVA (c.d. "Somme a disposizione" quali: spese generali, spese tecniche relative alla progettazione, direzione lavori, oneri per progettazione della sicurezza, collaudo degli impianti, costi sostenuti per la pubblicazione di bandi/avvisi, oneri dovuti all'Autorità di vigilanza LLPP, spese tecniche-amministrative, IVA relativa alle voci precedente) sono ammissibili nel limite massimo del 15% del totale del contributo.

L'ammissibilità delle spese per i progetti candidati sull'avviso pubblico in oggetto è disciplinata dalla normativa nazionale vigente alla data di presentazione della candidatura. Sono ammissibili soltanto le spese incluse nel



quadro economico redatto secondo lo schema riportato nel Modello di domanda.

Qualora l'operazione candidata superi i limiti indicati, il beneficiario si impegna ad assicurare il cofinanziamento, per la quota eccedente, con risorse proprie da attestare al momento di presentazione della domanda, pena la decadenza o la revoca del contributo.

Non sono ammissibili le spese relative a servizi di conduzione, gestione, manutenzione ordinaria degli impianti nonché le spese connesse alla fornitura del vettore energetico.

Le spese, per essere considerate ammissibili, devono essere chiaramente intestate al soggetto beneficiario del contributo e sostenute da quest'ultimo; non sono ammissibili le spese per i quali il soggetto beneficiario del contributo non coincide con il soggetto che stipula il contratto con l'operatore economico selezionato per la realizzazione degli interventi.

I documenti di pagamento devono riportare il riferimento al Codice Unico di Progetto (CUP) ed al Codice identificativo di gara (CIG) secondo le disposizioni normative vigenti.

Sono ammessi i pagamenti effettuati esclusivamente attraverso mandato di pagamento o bonifico bancario o postale. Non sono ammessi i pagamenti effettuati con qualsiasi modalità diversa dal mandato/bonifico bancario o postale.

La disposizione di pagamento deve essere singola, nel senso che ad una fattura deve corrispondere un ordine di pagamento di pari importo, tranne il caso in cui con un unico pagamento vengano pagate più fatture dello stesso fornitore tutte esclusivamente inerenti al progetto cofinanziato.

Non sono ammissibili spese riferite a procedure di appalto che non rispettano l'applicazione del Codice dei Contratti pubblici vigente ed applicabile.

Ai fini del riconoscimento della loro ammissibilità, le spese devono essere sostenute successivamente alla data di pubblicazione del presente Avviso. Al fine di verificare il rispetto dei termini su indicati si terrà conto della data di quietanza del documento di spesa.

Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con gli appaltatori, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.

Le spese non ammissibili rimangono a carico del beneficiario.

Articolo 7

Obblighi di comunicazione e visibilità

Il beneficiario del contributo è tenuto al rispetto degli obblighi a suo carico in materia di comunicazione e visibilità previsti dal Regolamento (UE) 2021/1060.

In particolare, il beneficiario del contributo ha la responsabilità di evidenziare il sostegno ricevuto dall'Unione Europea con le modalità di comunicazione previste dal Regolamento (UE) 2021/1060 (artt. 47, 49, 50, Allegato IX) e secondo le disposizioni pubblicate nella sezione "Comunicazione" del sito web del PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027, raggiungibile al seguente link <https://europa.regione.basilicata.it/2021-27/>.

Il beneficiario deve fornire sul sito web istituzionale e sui profili di social media ufficiali, ove esistenti, una breve descrizione dell'operazione, con indicazione delle finalità ed i risultati attesi evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea e dal PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027.

Ai fini della trasparenza, si informa il beneficiario che il finanziamento comporta, come previsto dal Regolamento (UE) n. 2021/1060, l'accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati, in formato aperto, relativi al beneficiario e all'operazione cofinanziata. L'elenco dei dati è pubblicato ai sensi dell'Articolo 49 del Regolamento (UE) 2021/1060. I dati saranno elaborati anche ai fini della prevenzione di frodi e di irregolarità

Articolo 8

Obblighi connessi al rispetto del principio del DNSH e del climate proofing

L'operazione deve rispettare e conformarsi, secondo quanto previsto nell'articolo 9, comma 4 del Regolamento



(UE) 2021/1060, al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH) e agli obiettivi ambientali individuati nell’articolo 9 del Regolamento UE n. 852/2020.

L’operazione deve inoltre rispettare gli indirizzi di cui alla Comunicazione 2021/C 373/01 “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027”.

Articolo 9

Modalità di erogazione del finanziamento

Il contributo pubblico concesso al Beneficiario è erogato con le seguenti modalità:

- ✓ primo acconto, da liquidarsi a titolo di anticipazione su richiesta del Beneficiario, pari al 20% dell’importo del contributo assentito così come rideterminato post procedura/e d’appalto dei lavori/servizi/forniture, a seguito della sottoscrizione del contratto tra il Beneficiario ed il/i Soggetto/i aggiudicatario/i. Al fine di ottenere la seconda anticipazione, il soggetto beneficiario deve trasmettere all’ufficio RdA, la seguente documentazione:
 - presentazione della domanda di anticipazione;
 - la documentazione completa (intero iter procedurale) relativa ad ogni affidamento attivato per la realizzazione dell’operazione;
 - il quadro economico rideterminato al netto dei ribassi post procedura/e di appalto;
 - i cronoprogrammi, procedurale e di spesa, relativi all’operazione ammessa a finanziamento;
 - il CUP (Codice Unico di Progetto);
 - la comunicazione da parte del Beneficiario delle coordinate bancarie del conto corrente dedicato, nei casi previsti per legge così come stabilito dal Manuale delle Procedure;
 - la garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, per il caso di Beneficiario non Ente pubblico, dell’importo del:
 - 35% dell’importo del finanziamento concesso e rimodulato a seguito dell’espletamento della gara d’appalto, per progetti il cui valore è pari o inferiore a 5Mln€;
 - 25% dell’importo del finanziamento concesso, per progetti il cui valore è superiore a 5Mln€.Tale fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Regione. La garanzia fideiussoria, a scelta del Beneficiario e previa espressa approvazione del RdA, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere, altresì, verificabile telematicamente presso l’emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell’articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall’AGID con suo provvedimento. La predetta garanzia potrà essere svincolata soltanto in seguito all’approvazione del collaudo, in caso di lavori, ovvero della verifica di conformità per i servizi e per le forniture, alla rendicontazione del 100% del finanziamento concesso e alla verifica, da parte del RdA, del rispetto degli adempimenti in materia di ammissibilità della spesa e di informazione e pubblicità.
- ✓ Per i progetti il cui valore è inferiore o pari a 5Mln€ le successive tre liquidazioni degli acconti, saranno, di norma, pari rispettivamente a:

- 30% del costo ammesso a finanziamento e rimodulato a seguito dell'espletamento della gara d'appalto;
 - 30% del costo ammesso a finanziamento e rimodulato a seguito dell'espletamento della gara d'appalto;
 - 10% del costo ammesso a finanziamento e rimodulato a seguito dell'espletamento della gara d'appalto.
- ✓ Per i progetti il cui valore è superiore a 5Mln€ le successive quattro liquidazioni degli acconti, saranno, di norma, pari rispettivamente a:
- 20% del costo ammesso a finanziamento e rimodulato a seguito dell'espletamento della gara d'appalto;
 - 20% del costo ammesso a finanziamento e rimodulato a seguito dell'espletamento della gara d'appalto;
 - 20% del costo ammesso a finanziamento e rimodulato a seguito dell'espletamento della gara d'appalto;
 - 10% del costo ammesso a finanziamento e rimodulato a seguito dell'espletamento della gara d'appalto.
- ✓ Le successive tre liquidazioni, da liquidarsi a titolo di rimborso delle spese già sostenute, fino ad un massimo dell'90% dell'importo del contributo assentito così come rideterminato post procedura/e d'appalto dei lavori/servizi/forniture, è erogato su richiesta del Beneficiario a seguito della trasmissione della documentazione prevista dal Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027, ed in particolare:
- La presentazione di domanda di pagamento;
 - La rendicontazione delle spese sostenute e debitamente documentate per un importo pari almeno al 95% dell'importo complessivo ricevuto fino a quel momento;
 - aggiornamento dei valori degli indicatori di realizzazione;
 - conferma/aggiornamento delle informazioni relative al monitoraggio procedurale;
 - presentazione della documentazione completa relativa ad ogni ulteriore eventuale affidamento attivato per la realizzazione dell'impianto.
- ✓ Saldo residuo del 10% a seguito dei seguenti adempimenti da parte del RUP, attraverso il sistema informativo di monitoraggio del PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027:
- presentazione di domanda di saldo, in presenza di rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate per l'operazione finanziata, per un importo pari al 100% dell'importo ritenuto ammissibile e delle correlate quote di cofinanziamento (ove previste);
 - presentazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo/regolare esecuzione/verifica di conformità e del/i relativo/i atto/i di approvazione;
 - aggiornamento dei dati del monitoraggio.

Le erogazioni, salvo la prima concessa a titolo di anticipazione, restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate secondo la normativa vigente in materia ed all'esito positivo delle verifiche effettuate dalla Regione Basilicata; pertanto, il beneficiario si impegna ad anticipare a valere sul proprio bilancio, ove necessario, le somme utili alla rendicontazione delle spese afferenti all'operazione.

La Regione Basilicata assicura che il Beneficiario riceva l'importo totale del contributo pubblico entro il più breve termine e nella sua integrità e comunque non oltre il termine di **entro 80 giorni** decorrenti dalla data di protocollazione della richiesta di liquidazione, salvi i casi di interruzione del procedimento come previsto dall'articolo 74, comma 1, lettera b) del Regolamento UE n. 1060/2021. La documentazione e i chiarimenti richiesti a integrazione ai sensi dell'art. 74 comma 1 lettera b) del Regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021 dovranno essere trasmessi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione.

A tal fine, fermo restando eventuali ritardi nell'erogazione del contributo imputabili ai vincoli sulla spesa regionale, il RdA effettua le disposizioni di liquidazione entro e non oltre 15 giorni lavorativi dal ricevimento

della domanda di rimborso. La decorrenza di suddetto termine si interrompe in caso di richiesta integrazioni da parte dell'Ufficio regionale. La richiesta di eventuali integrazioni avverrà comunque non oltre 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di rimborso.

Ai fini dell'adozione del provvedimento di liquidazione dei contributi verrà verificato inoltre che il beneficiario del contributo abbia una situazione di regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL (DURC).

Non sarà possibile erogare il saldo del contributo in assenza della documentazione comprovante il collaudo e la verifica di conformità ai sensi del codice dei contratti pubblici vigente ed applicabile (es. certificato di collaudo, certificato di regolare esecuzione).

Per la realizzazione dell'operazione è richiesto l'utilizzo di un conto corrente dedicato all'operazione oggetto di finanziamento ed il mantenimento di un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata di tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali.

Nel rispetto del divieto di cumulo e per evitare il doppio finanziamento, i documenti giustificativi di spesa e di pagamento devono indicare, rispettivamente nella descrizione e nella causale, oltre che il CUP, il CIG e gli altri elementi previsti dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, anche le informazioni minime essenziali dell'operazione, quali il titolo del Progetto, il Programma di riferimento, etc.

In caso di mancato concreto avvio o mancato completamento dell'operazione ammessa a contributo finanziario per la quale si sia provveduto ad erogare quota del contributo stesso, la Regione Basilicata potrà procedere alla revoca del contributo finanziario ed al recupero delle somme già erogate.

Articolo 10

Modifiche al progetto

I soggetti beneficiari possono inoltrare, a mezzo PEC all'indirizzo ufficio.energia@cert.regione.basilicata.it, richieste di proroga e varianti nei termini previsti al precedente articolo 4 almeno quattro mesi prima del termine previsto per l'ultimazione delle attività di progetto.

Le richieste di varianti sono soggette ad approvazione preventiva congiunta da parte dell'Ufficio RdA e dell'Ufficio ADG.

È consentito presentare al massimo una richiesta di variante al progetto e le stesse non possono comportare un incremento del contributo concesso.

Le eventuali richieste di variante al progetto devono essere adeguatamente motivate e argomentate. Inoltre, le stesse devono essere corredate, a seconda della tipologia, dall'aggiornamento della documentazione allegata alla domanda di contributo.

In ogni caso, non sono ammissibili modifiche al progetto:

- inoltrate successivamente ai termini stabiliti ai commi precedenti del presente articolo;
- che determinano l'impossibilità del raggiungimento degli obiettivi di cui alla proposta ammessa a finanziamento;
- che non rispettino i requisiti e le condizioni di ammissibilità previsti dal bando;
- non adeguatamente motivate e argomentate, non corredate da idonea documentazione giustificativa che evidenzia gli scostamenti previsti rispetto al progetto originariamente ammesso a contributo, e/o le variazioni al piano dei costi del progetto.

In caso di non accoglimento della richiesta di modifica, il beneficiario può scegliere di realizzare ugualmente il progetto oppure di presentare formale dichiarazione di rinuncia al contributo. Nel caso in cui, nonostante il rigetto della richiesta di modifica, il beneficiario non dovesse realizzare il progetto in aderenza alla proposta finanziata e/o concludere lo stesso entro i termini stabiliti, si procederà alla decadenza e revoca del contributo concesso.

Articolo 11

Verifiche e controlli

Con la sottoscrizione della presente Convenzione Accordo, il Beneficiario accetta le forme di controllo previste, sulla correttezza e regolarità della spesa, dalle procedure di utilizzo delle risorse del PR FESR FSE+ Basilicata



2021/2027, inclusa la verifica puntuale di tutta la documentazione amministrativa e l'eventualità che l'operazione possa essere campionata per i controlli in loco.

La Regione si riserva il diritto di effettuare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà più opportune, eventuali verifiche e controlli sull'avanzamento delle opere e sull'adempimento degli obblighi di cui al presente Accordo. Tali verifiche non esonerano comunque il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla regolare e perfetta esecuzione dell'operazione finanziata e di ogni altra attività connessa.

Articolo 12

Ritardi, inerzie ed inadempienze

In caso di ritardi inerzie o inadempienze nell'attuazione dell'operazione il Responsabile di Attuazione, informandone l'Autorità di Gestione, invita il Beneficiario ad adottare gli atti e ad assumere le iniziative ritenuti opportuni fissando un congruo termine in merito.

Il Beneficiario è tenuto, entro il termine assegnatogli, a far conoscere al Responsabile di Attuazione gli atti adottati, le iniziative assunte e i risultati conseguiti.

Nell'ipotesi di ulteriore inottemperanza o di mancato adeguamento alle modalità operative prescritte, il Responsabile di Attuazione, sentita l'Autorità di Gestione, adotta le misure amministrative di propria competenza.

Articolo 13

Cause di revoca del contributo

La Regione procede alla revoca parziale o totale del contributo dell'operazione qualora sia riscontrata una irregolarità. L'ammontare della rettifica finanziaria connessa alla irregolarità riscontrata è stabilito in base alle indicazioni degli orientamenti della commissione Europea in materia di rettifiche finanziarie.

La Regione procede alla revoca, parziale o totale, nel caso in cui:

- il Beneficiario non registri le informazioni di monitoraggio sugli applicativi di monitoraggio, o registri le stesse con ritardo rispetto ai tempi previsti in relazione al Programma di finanziamento;
- il Beneficiario non abbia rispettato le obbligazioni stabilite dall'atto di ammissione a finanziamento e dal presente Accordo, dalle determinazioni dirigenziali dell'Ufficio regionale responsabile, dalle norme nazionali e regionali applicabili all'operazione;
- ricorrano le cause di revoca in materia di varianti in corso d'opera o di utilizzo dei ribassi d'asta previsti dalla normativa di settore vigente e dal presente Accordo;
- ricorrano le cause di revoca previste dall'articolo 65 del Reg. (UE) n. 2021/1060 in materia di stabilità delle operazioni;
- il beneficiario non rispetti le disposizioni in materia di comunicazione e trasparenza di cui all'articolo 7.

La Regione si riserva la facoltà di revoca parziale o totale del finanziamento qualora:

- il Beneficiario abbia realizzato l'operazione senza rispettare le scadenze fissate nell'atto di ammissione a finanziamento o di concessione del contributo;
- il mancato rispetto del cronoprogramma dell'operazione abbia determinato, il disimpegno automatico delle risorse o contributo al mancato rispetto dei target in termini di spesa o di impegni giuridicamente vincolanti;
- il Beneficiario non custodisca i documenti o non ne assicuri l'accesso per il tempo e nei modi stabiliti;
- il Beneficiario non rispetti i compiti assegnati con il presente Accordo;
- ricorrano una o più situazioni previste nell'art.18 dell'Avviso.

La Regione, nel procedere alla revoca, può applicare il principio di proporzionalità, ossia tener conto dell'incidenza delle cause della revoca sul mancato raggiungimento degli obiettivi programmatici e finanziari dell'Accordo.

Articolo 14

Responsabilità

La Regione Basilicata è esentata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'attuazione dell'operazione.

È fatto obbligo al beneficiario di mantenere la Regione Basilicata sollevata e indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Il Beneficiario dovrà inserire nel contratto di affidamento dell'intervento una clausola che esplicitamente esoneri la Regione da qualsiasi rapporto di debito o di responsabilità diretta nei confronti dell'operatore economico affidatario dell'esecuzione dell'intervento finanziato con la presente Convenzione.

Articolo 15

Divieto di cumulo

Il Beneficiario dichiara di non percepire contributi, finanziamenti, o altre sovvenzioni, comunque denominati, da organismi pubblici per le stesse attività previste dall'operazione oggetto del presente Accordo.

In caso di accertata violazione di tale obbligo, l'Amministrazione regionale dispone la revoca del finanziamento e la risoluzione del presente Accordo.

Articolo 16

Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali

Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli derivanti dal presente Accordo.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dalle Parti, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.

Le Parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili conformemente alla normativa nazionale e al Regolamento (UE) GDPR n. 2016/679, nonché a qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante della Protezione dei Dati Personali.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

Articolo 17

Clausola anti-pantouflage

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della Legge n. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, il Beneficiario dichiara e attesta con la sottoscrizione della presente Convenzione:

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del Beneficiario e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di aver attribuito loro incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, al Beneficiario che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati a essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Articolo 18

Risoluzione delle controversie e Foro competente in via esclusiva

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente Accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del



Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata.

Articolo 19

Spese di bollo e di registrazione

La presente Convenzione è soggetta a imposta di bollo e registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986, a cura e a spese della Parte richiedente.

Articolo 20

Trasparenza

Le Parti si impegnano a dare pubblicità al presente Accordo ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 sugli obblighi di trasparenza inserendolo sul proprio sito web nell'elenco degli Accordi da essi stipulati con soggetti privati o con altre Amministrazioni Pubbliche.

Articolo 21

Comunicazioni tra le parti

Le comunicazioni da rendersi ai sensi della presente Convenzione saranno effettuate per iscritto ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- per la Regione: _____
- per il Beneficiario: _____

Articolo 22

Disposizioni finali

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, si fa riferimento a quanto disposto nella normativa, anche sopravvenuta, comunitaria, nazionale e regionale applicabile.

Si allega al presente Accordo:

- a) il cronoprogramma procedurale e di spesa;
- b) Scheda di intervento
- c) CUP

Il presente atto è sottoscritto, in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990.

Letto confermato e sottoscritto

(luogo e data di sottoscrizione)

Rappresentante legale del Beneficiario
Firma

Il Responsabile dell'Azione
Firma